



**COMUNE DI BEVILACQUA**

PROVINCIA DI VERONA

# Regolamento

## **sulla conclusione del procedimento amministrativo**

in attuazione dell'art. 2 della legge 241/1990 e smi

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 aprile 2019**

**Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28 marzo 2023**

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Bevilacqua secondo l'art. 2 della legge 241/1990.

## **Articolo 2 – Obbligo di conclusione**

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda di parte, oppure debba essere iniziato d'ufficio, l'ufficio del comune cui il procedimento è assegnato ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Se l'ufficio ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

## **Articolo 3 – Temine**

1. Tutti i procedimenti di competenza del comune devono concludersi entro massimo 90 giorni, salvo che la legge nazionale o regionale non preveda un termine diverso, più breve o più lungo.

2. Il termine di 90 giorni non si applica ai procedimenti seguenti, i cui termini speciali sono fissati a norma dell'art. 2 co. 4 della legge 241/1990 tenendo conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento:

a) selezione del personale tramite concorso pubblico e assunzione di personale da centri per l'impiego: termine 180 giorni;

b) accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di riconoscimento della stessa in seguito a trasmissione "*jure sanguinis*": termine 180 giorni;

c) trascrizione di sentenze/ordinanze trasmesse dal Tribunale di Roma o da altri Tribunali italiani, per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" di ricorrenti discendenti da avi italiani: termine 180 giorni;

d) trascrizione di atti di stato civile trasmessi dai Consolati competenti all'estero, a seguito di istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" presentata da discendenti di avi italiani presso il Consolato estero: termine 180 giorni;

3. I tempi di conclusione del procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne all'amministrazione, necessarie per il completamento dell'istruttoria. Non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

## **Art. 4 – Sospensione, interruzione ed inosservanza del termine**

1. L'amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli e negli elenchi appositamente predisposti. Se nel corso del procedimento si determinano particolari esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso per una sola volta, con atto motivato, e per un periodo non superiore a trenta giorni al fine di consentire l'acquisizione di atti, documenti, pareri, valutazioni tecniche non in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Qualora intervengano cause di forza maggiore, sopravvengano norme di legge o regolamentari o si verificano eventi che modificano sostanzialmente il procedimento dal punto di vista dei

soggetti o dell'oggetto coinvolti, il termine può essere interrotto. Il nuovo termine avrà la medesima durata di quello inizialmente fissato.

3. I provvedimenti di sospensione o interruzione del termine sono adottati dal soggetto competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e devono essere ampiamente motivati e comunicati all'interessato.

4. Nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento si applicano le tutele, a favore del cittadino, previste dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 5 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di conclusione dei procedimenti. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il procedimento amministrativo, che siano in contrasto con il presente.

3. Il presente è pubblicato sul sito internet a tempo indeterminato.